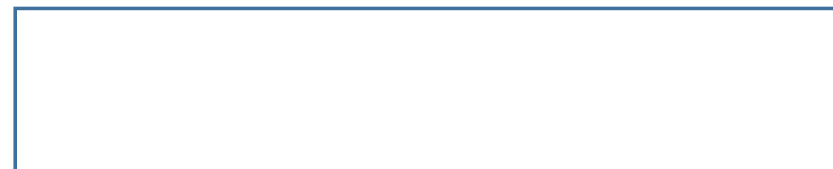


6

La «costruzione» dello Statuto della STP



Elenco delle professioni ordinistiche

1. Agenti di cambio
2. Agronomi e Forestali
3. Agrotecnici
4. Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
5. Assistenti Sociali
6. Attuari
- 7. Avvocati (!!)**
8. Biologi
9. Chimici
- 10. Commercialisti ed esperti contabili**
- 11. Consulenti del Lavoro**
12. Consulenti in proprietà Industriale
13. Farmacisti
14. Geologi

- 15. Geometri**
16. Giornalisti
17. Guide Alpine e Maestri di Sci
18. Infermieri
- 19. Ingegneri**
- 20. Medici e Odontoiatri**
- 21. Notai (!!!)**
22. Ostetriche
23. Periti Agrari
24. Periti industriali
25. Psicologi
- 26. Tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione**
27. Tecnologi alimentari
- 28. Veterinari**

Denominazione della società

Deve contenere:

- La forma giuridica (Spa, Srl, Sapa, Soc. Coop, SS) - nel caso: Srl «unipersonale»
- La forma giuridica (snc, sas) – almeno il nome di uno dei soci
- La locuzione: **Società tra Professionisti** (si può anche prevedere in forma abbreviata: S.t.p.)
- **OK Srl a capitale ridotto**: se conferimento in denaro (no se in natura – no conferimento studio professionale)
- **NO s.r.l. semplificate** (art. 2463-bis C.C.) – statuto ministeriale non adatto

La responsabilità

STP di capitali

- Responsabilità dei soci limitata ai conferimenti eseguiti

STP di persone

SNC:

- soci illimitatamente responsabili

SAS:

- Accomandanti: responsabili per il solo CS
- Accomandatari: responsabilità illimitata

SS:

Soci responsabilità illimitata (salvo diversa comunicazione al RI)

Sede della società

E' importante perché la STP, va iscritta:

- nel registro imprese ove è la sede sociale,
- nella speciale sezione dell'Ordine professionale di competenza (D.M. 34/2013, art. 8) in base alla attività professionale svolta dai soci professionisti (se attività professionali multidisciplinari: attività professionale prevalente, secondo le indicazioni statutarie).
- Socio unico professionista: iscritto all'Ordine di Roma
- STP a socio unico: iscritta all'Ordine di Firenze

Comunicazione
incrociata

Oggetto sociale

- **S.t.P. unidisciplinare:**
 - esercizio della professione di **medico odontoiatra**;
 - attività professionale di **commercialista ed esperto contabile**;
- **S.t.P. unidisciplinare specialistica:** *attività professionale di **medico ortopedico e medico radiologo**;*
- **S.t.P. multidisciplinare:** *attività professionale di **medico ortopedico e medico radiologo** e **tecnico sanitario di radiologia medica** e professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione.*

Oggetto sociale – Criticità

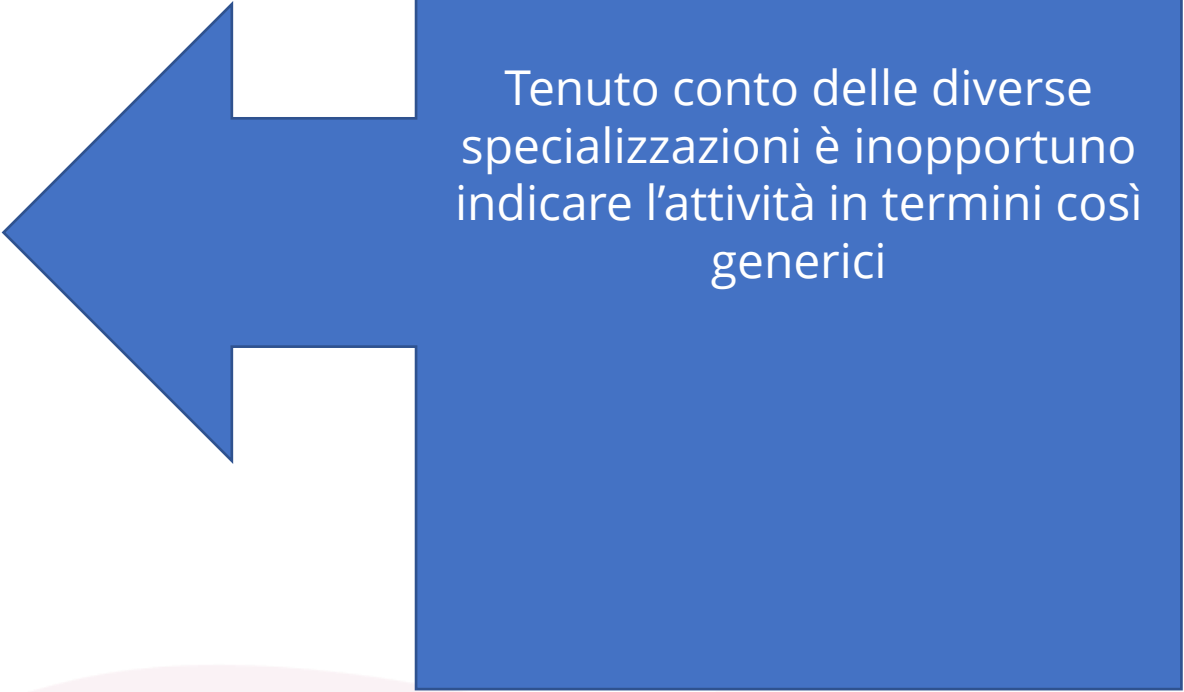
STP – **unidisciplinare**

Attività di medico

Cardiologo? Ortopedico? Psichiatra?

Attività di ingegnere

Civile? Ambientale? Biomedica? Gestionale? Informatica?
Meccanica? Aerospaziale?



Tenuto conto delle diverse specializzazioni è inopportuno indicare l'attività in termini così generici

Oggetto sociale – Particolarità

S.t.P. multidisciplinare

- **Commercialista**
- **Consulente del lavoro**
- **Avvocato (ma solo come investitore, non come professionista)**

Consentite in aggiunta solo attività
accessorie

L'oggetto sociale deve indicare
l'attività prevalente

Occorre che sia presente
almeno un socio per ogni
attività dichiarata
(Comitato interregionale dei
Consigli Notarili delle Tre
Venezie, MassimaQ.A.14.,)

In caso di uscita del socio
occorre rimpiazzarlo

Soci della società – Caratteristiche

- Soci professioni ordinistiche (almeno 2/3 in numero e anche 2/3 dei diritti di voto). Ma non 2/3 del CS.
- Anche riconosciute dalla UE (criticità – assenza di iter procedurale previsto in ITA)

- Soci professioni NON ordinistiche (solo prestazioni di natura tecnica)
- Soci di capitali persone fisiche (finalità di investimento)
- Soci soggetti societari (ma non STP) – verifica dei requisiti sul legale rappresentante

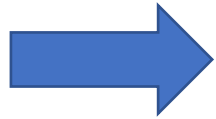
Presupposti affinché l'Albo o Ordine iscriva le STP

1. Requisiti di onorabilità
2. Non assoggettato, a seguito di condanna passata in giudicato, per reato non colposo, a pene detentive pari o superiori a 2 anni di reclusione
3. Non sottoposto a misure di prevenzione personali o reali
4. Non radiato da un Albo professionale per ragioni disciplinari

Incarichi affidati al professionista prescelto

Art. 10, comma 4, lettera "c)" della l. 183/2011 e del D.M. 34/2013

Cliente



Società



Socio professionista con requisiti e abilitazioni



Obbligo di fornire al cliente

- Elenco dei soci professionisti con abilitazioni e specializzazioni
- Elenco soci con mansioni tecniche
- Elenco dei soci di capitale



Il cliente sceglie il professionista (o i professionisti); in mancanza decide la società



Obbligo di fornire al cliente

- Un preventivo
- Illustrare la complessità dell'incarico
- Eventuali potenziali conflitti di interessi



Il professionista può opporre agli altri soci il segreto d'ufficio

Ausiliari del professionista

Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 - Art. 5 - Esecuzione dell'incarico

1. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da Sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti.

In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente

E' fatta salva la facoltà del **cliente di comunicare** per iscritto il **proprio dissenso**, entro tre giorni dalla comunicazione.

Responsabilità e Polizza assicurativa

- La STP ha l'obbligo della polizza assicurativa per responsabilità civile
(occorre comunicare gli estremi al cliente)
- In mancanza la società risponde in proprio dei danni patrimoniali
- Il socio professionista risponde dei danni per esercizio inesatto o superficiale delle proprie funzioni

(in dottrina si ritiene che la responsabilità del professionista sia concorrente con la responsabilità della società)

- E' opportuno che anche il socio abbia una polizza personale (soprattutto se svolge anche attività in proprio)
- Dei reati penali risponde solo il socio professionista

Violazione delle regole deontologiche dell'ordine (professionale) di appartenenza

L'Ordine può comminare sanzioni:

- **Alla STP** se la violazione è riferibile a comportamenti della società (es. mancata consegna al cliente del professionista di riferimento).
- **Al socio professionista** se la violazione è commessa direttamente da quest'ultimo.

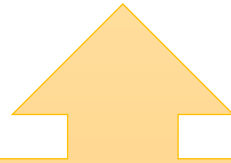
Sanzione consistente nella sospensione dell'attività

- Comminata alla STP: il professionista può continuare la propria attività se dotato di P.Iva
- Comminata al professionista: blocco delle STP se professionista «indispensabile»

Sanzioni violazione codice deontologico

STP multidisciplinare

La società può essere iscritta nell'albo o registro relativo all'attività individuata nello statuto come prevalente (impatto: la STP è soggetta al regime disciplinare proprio dell'ordine professionale cui la società ha deciso di iscriversi). ***Scelta di quello più favorevole***

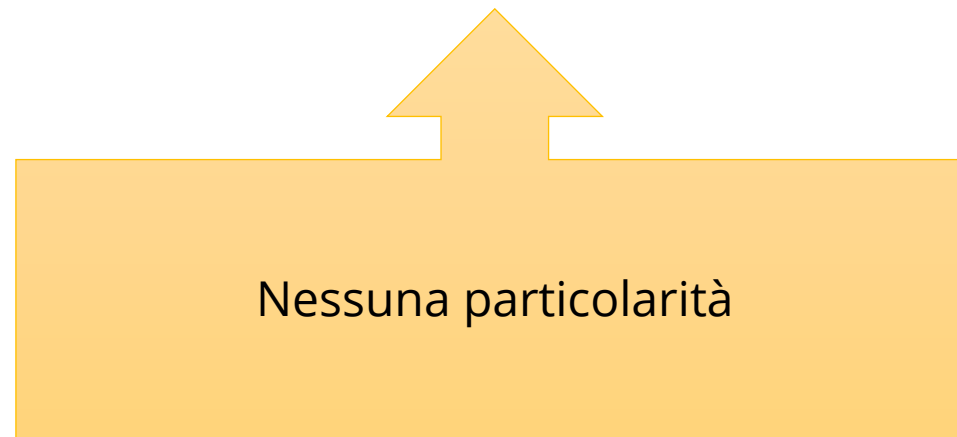


In sede costitutiva si suggerisce di non indicare l'attività prevalente tra quelle esercitate.
La STP multidisciplinare si iscriverà in tutti gli albi professionali relativi all'attività professionali dei soci professionisti.

Durata della società

Determinata (con possibilità di proroga tacita)

Indeterminata (con conseguente possibilità di recesso dei soci)



Capitale sociale

- Nelle società di capitali: Minimi di Legge (salvo SRL a capitale ridotto)
- Conferimenti: in danaro
- Conferimento: in natura (nelle società di capitale obbligo di perizia)
- Conferimento del socio Professionista: socio d'opera (non nel STP Spa)
- Conferimento del socio Non professionista: socio d'opera (non nelle STP Spa)
- **Conferimento dello Studio Professionale**: obbligo a «trasferire» i clienti e non svolgere concorrenza (vedi oltre problematica del conferimento dello studio professionale)

Partecipazioni dei soci e diritti relativi

I diritti spettano in via generale in proporzione alla % di capitale sociale

Possibili «privilegi»

- Al socio X spetta la nomina di un membro del Cda
- Al socio X spetta la nomina di un sindaco
- Al socio Z spetta una percentuale agli utili del Z% (superiore al % di partecipazione al CS)
- Al socio K spetta una % di diritto di voto del K% (superiore al % di partecipazione al CS)

Diritti di voto per i 2/3 a soci professionisti

Ma se lo statuto prevede quorum maggiore i non professionisti contano

Diritti speciali non trasmissibili

Versamenti e finanziamenti dei soci

Versamenti a fondo perduto

Finanziamenti onerosi o infruttiferi



Nessuna particolarità da segnalare

Trasferibilità partecipazioni dei soci

Trasferibilità per atto tra vivi

- Opportunità di prevedere il **diritto di prelazione** da parte degli altri soci (con eventuali esclusioni – parenti)
- Possibilità di prevedere la **clausola di gradimento** (indicare le maggioranze assembleari)

Se la vendita è preclusa, il socio uscente ha diritto di recesso

- Attenzione al mantenimento dei 2/3 dei soci professionisti

Diversamente si incorre in causa di scioglimento

- Attenzione alla qualifica del socio professionale entrante

Potrebbe non coincidere con quella del socio uscente

Trasferibilità partecipazioni dei soci

Trasferibilità per causa di morte del socio

- Subentro dell'erede Professionista con titoli
Se gli altri eredi sono d'accordo e se concordano gli altri professionisti
- Subentro degli eredi non Professionisti come soci di capitale
Opportuno prevedere la clausola di gradimento
- Liquidazione della partecipazione
Soluzioni senza criticità se non quella di stabilire il quantum

Singolo socio – Cessazione rapporto sociale

- Recesso del socio (nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto)
- Esclusione (per le cause previste dallo statuto)

Esempio di Clausola statutaria

*La partecipazione del socio, receduto o escluso, **sarà rimborsata sulla base del suo valore di mercato, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali**, con riferimento al momento di esercizio del recesso o al momento in cui si è verificata o si è decisa l'esclusione. In caso di disaccordo sul valore della partecipazione, la determinazione del valore è compiuta da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della Parte più diligente ai sensi del primo comma dell'art. 1349 C.C.*

L'assemblea dei soci

Compete inderogabilmente all'assemblea

- 1) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- 2) nomina degli amministratori e determinazione della struttura dell'Organo Amministrativo;
- 3) nomina dell'organo di controllo e dell'eventuale organismo di revisione contabile;
- 4) modificazioni dell'atto costitutivo e delle "Norme relative al funzionamento della Società" in esso contenute;
- 5) decisione di compiere operazioni che determinino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Solo SRL

La delega può essere conferita anche agli amministratori, ai sindaci - se nominati - ai dipendenti della società.

Amministrazione della società

- Possibile l'AU (anche non socio)
- Auspicabile un Cda composto dai soci
- Altresì auspicabile che i soci professionisti compongano la maggioranza del Cda



Non esiste una normativa specifica per le STP ma è evidente che la peculiarità dell'attività svolta consiglia un «predominio» dei soci professionisti (eventualmente inserire nello statuto una clausola in tal senso)

Sarebbe anche utile un amministratore manager in grado di indirizzare la gestione con criteri aziendalistici

E' possibile anche che un amministratore sia un soggetto societario

Organo di controllo e/o di revisione

- Obbligatorio se si superano i limiti di legge
- Soggetti con requisiti – Iscrizione registro dei revisori



Nessuna particolarità da segnalare

Esercizi sociali, bilancio e utili

STP società di capitali

- Indicare la data di chiusura (31/1230/6)
- Approvazione entro 120 giorni o per speciali ragioni 180 giorni
- Riserva legale 5% fino al raggiungimento del 20% del CS



Nessuna particolarità da segnalare

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie:

- per le cause previste dalla legge (o per scelta volontaria dei soci),
- se vengono a mancare le maggioranze dei soci-professionisti (ossia i 2/3 del CS),
- in caso di società unipersonale, se l'unico socio-professionista è radiato dall'Albo professionale o dal Consiglio dell'Ordine professionale o, per altre cause, fosse cancellato dallo stesso, a meno che, la regolarità della società non venisse ricostituita nell'arco di 6 mesi.